

CCNL CHIMICA, GOMMA PLASTICA E SETTORI ACCORPATI – PICCOLA INDUSTRIA

Minimi Retributivi: Settore Abrasivi

Livello	Minimo al 01/01/2026
A1	2.948,33
B1	2.623,91
B2	2.452,95
C1	2.271,11
C2	2.217,08
C3	2.154,54
D1	2.101,50
D2	1.959,30
D3	1.909,44
E1	1.856,67
E2	1.752,57
E3	1.693,88
F	1.667,47

Minimi Retributivi: Settore Chimica, Concia e settori Accorpati

Livello	Minimo al 01/01/2026
H	3.168,51
G	2.973,58
F	2.703,06
E	2.444,03
D	2.267,00
C	2.033,35
B	1.830,43
A	1.690,69

Minimi Retributivi: Settore Ceramica

Livello	Minimo al 01/01/2026
A1	2.814,40
B1	2.569,80
B2	2.419,88
C1	2.252,94
C2	2.201,29
C3	2.143,86
D1	2.090,50
D2	1.949,37
D3	1.897,14
E1	1.835,60
E2	1.736,26
E3	1.684,50
F	1.636,01

Minimi Retributivi: Settore Gomma e plastica

Livello	Minimo al 01/01/2026
Q	2.845,69
8	2.741,87
7	2.508,28
6	2.245,43
5	2.087,64
4	1.969,52
3	1.883,74
2	1.826,64
1	1.659,99

Minimi Retributivi: Settore Vetro - Settori a soffio, a mano e semiautomatiche

Livello	Minimo al 01/01/2026
9 A	2.971,15
9	2.900,72
8 A	2.662,90
8	2.641,17
7	2.377,53
6	2.270,33
5	2.113,95
4	1.984,98
3	1.886,70
2	1.792,26
1	1.702,16

Minimi Retributivi: Settore Vetro - Settori della trasformazione (seconde lavorazioni)

Livello	Minimo al 01/01/2026
8 A	3.018,01
8	2.907,37
7	2.647,10
6 A	2.428,97
6	2.381,87
5 A	2.321,54
5	2.261,80
4	2.106,15
3	1.998,80
2	1.844,90
1	1.705,34

Minimi Retributivi: Settore Vetro - Settori meccanizzati (prime lavorazioni)

Livello	Minimo al 01/01/2026
A2	3.018,01
A1	2.947,37
B2	2.714,07
B1	2.647,08
C2	2.428,98
C1	2.381,87
D3	2.321,53
D2	2.261,80
D1	2.106,15
E3	2.040,89
E2	1.998,78
E1	1.844,90
F1	1.705,34

Arretrati: Con la prima retribuzione utile successiva alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo (23/02/2026), le aziende procedono alla corresponsione degli aumenti relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2026.

Qualora entro il mese di febbraio 2026 non fossero già stati adempiuti gli obblighi retributivi relativi ai mesi di gennaio e febbraio, il riconoscimento degli aumenti contrattuali potranno essere corrisposti con la retribuzione del mese marzo 2026.

Per quanto concerne il solo l'aumento relativo al mese di gennaio 2026 tale aumento non sarà utile per il ricalcolo degli istituti diretti già liquidati nel suddetto mese.

Previdenza integrativa – Fondapi: A far data dal 1° gennaio 2026, la contribuzione a carico azienda è incrementata dello 0,10.

Congedi parentali: Dall'1/03/2026, per il periodo di congedo parentale di cui all'art. 32 D. Lgs. n. 151/2001 lett. a e b, l'indennità prevista nella misura del 30% della retribuzione è integrata fino al 60% della retribuzione stessa per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un'indennità superiore al 30%.

Malattia dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche e malattia dei lavoratori con disabilità: ai sensi della Legge n. 106 del 18/07/2025, a partire dall'1/03/2026 i lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto:

- a dieci ore annue di permesso per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Lo stesso numero di ore sarà riconosciuto ai dipendenti con figlio minorenni affetto dalle malattie sopra individuate.
- ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio.

Decorso il periodo di congedo di cui all'alinea precedente il lavoratore ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile.

Malattia e infortunio non sul lavoro – prolungamento del periodo di comporto per i lavoratori con disabilità certificata (comune a tutti i settori): Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/99, considerata la maggiore fragilità e conseguente aumento del rischio di malattia, il periodo di conservazione del posto di lavoro è aumentato di 90 giorni.

Durante tale ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro non decorreranno la retribuzione e l'anzianità in riferimento ad ogni istituto.

Malattia e infortunio non sul lavoro - Aspettativa non retribuita al termine del periodo di comporto (comune a tutti i settori): Viene unificata l'aspettativa non retribuita al termine del periodo di comporto prevista in 10 mesi.

Settore Abrasivi: Nei casi di malattie non professionali o infortuni non sul lavoro che si configurino particolarmente rilevanti sul piano sociale, intendendosi per tali quelle/i che abbiano procurato un'assenza dal lavoro di almeno 8 mesi nel corso degli ultimi 12 mesi, su richiesta del lavoratore interessato, l'impresa concederà un'aspettativa non retribuita di 10 mesi, eventualmente prorogabile da parte dell'impresa per ulteriori 6 mesi in caso di documentato protrarsi della stessa anche su segnalazione della R.S.U. e/o su istanza delle OO.SS.

Settore Chimica, Concia e Settori Accorpatis: Nel caso in cui le assenze per malattia o infortunio configurino casi particolarmente gravi per natura e durata, il lavoratore, potrà usufruire, previa richiesta scritta, da inoltrare anche per il tramite della R.S.U. e/o su istanza delle OO.SS., di un periodo di aspettativa non superiore a 10 mesi, prorogabile con le medesime modalità, una sola volta per un pari periodo.

Settore Plastica e Gomma: superati i limiti di conservazione del posto il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di 10 mesi, rinnovabile una sola volta e per un periodo non superiore a mesi sei, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto, considerando inoltre tale periodo neutro ai fini di quanto complessivamente previsto dal seguente articolo.

Settore Ceramica: nel caso in cui le assenze per malattia o infortunio configurino casi particolarmente gravi, clinicamente comprovati, nonché in quello in cui il superamento dei periodi di conservazione del posto venga determinato da un continuativo grave evento morboso (a fronte del documentato protrarsi dello stesso), l'azienda concederà, a richiesta, un'aspettativa non retribuita successiva allo scadere del termine di conservazione del posto, per un periodo massimo di 10 mesi.

Settore Vetro: Il lavoratore, superati i limiti di conservazione del posto, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di 10 mesi, rinnovabile una sola volta e per un periodo non superiore a mesi sei, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto, considerando inoltre tale periodo neutro ai fini di quanto complessivamente previsto dal seguente articolo.

Malattia e infortunio non sul lavoro – Trattamento economico - Settore Plastica e Gomma: Per i lavoratori appartenenti al gruppo C) di cui all'art. 11 (operai) è stato previsto che il trattamento economico ricomincia ex-novo in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 4 mesi (in precedenza erano 6 mesi) di calendario senza alcuna assenza per malattia. La riduzione del periodo di calendario per il ripristino del trattamento economico ex-novo decorre dal primo evento di malattia intervenuto successivamente alla data del 1° marzo 2026.